

CAPITOLO V.

DEL CLERO VENEZIANO SECOLARE E REGOLARE, DELLA ELEZIONE DEI
PARROCHI, DEI TITOLATI, DELLA BOLLA CLEMENTINA, DELLA SISTINA,
DELLE NOVE CONGREGAZIONI.

Per offerire una idea del clero veneziano, diremo dei piovani e della loro elezione, del jus patronato dei possessori degli stabili o *convicini*, dei titolati e della bolla clementina, che ne regolò la nomina, del monachismo, e finalmente delle nove congregazioni.

Nei principii della nostra città le chiese non erano propriamente parrocchie, ma soltanto oratorii fabbricati dalla pietà di alcuni abitanti, che desideravano in essi ascoltare la messa, e farvi loro orazioni. È certo che i fondatori di questi oratorii vi aveano i diritti di jus patronato, poichè essi e non altri vi destinavano il sacerdote che celebrasse il sacrificio, e congiunti ai diritti aveano ancora i carichi del juspatronato rispetto al mantenimento del sacerdote e dei ministri inferiori.

Essendosi in seguito ampliati questi oratorii divennero necessari maggiori dispendi pel mantenimento in essi del culto divino. I primi fondatori furono poco solleciti di mantenere i diritti primitivi di jus patronato, che gli obbligavano a carichi sì gravi, e quindi ben volentieri li lasciarono a que' tutti che ritrar doveano vantaggio dall' uso della chiesa, e perciò le elezioni dei prefetti alle chiese si faceano *dal clero all' istanza del popolo e con la confermazione del*